

Edizione di martedì 30 ottobre 2018

ISTITUTI DEFLATTIVI

Decreto fiscale: la definizione agevolata degli atti dell'accertamento

di **Angelo Ginex**

ACCERTAMENTO

Sanzioni diverse per crediti d'imposta "non spettanti" e "inesistenti"

di **Francesco Rizzi**

DICHIARAZIONI

Invio telematico dei dichiarativi: regole per l'impegno alla trasmissione

di **Cristoforo Florio**

IVA

L'opzione per la costituzione del Gruppo Iva

di **Marco Peirolo**

IVA

Emissione della fattura posticipata

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Decreto fiscale: la definizione agevolata degli atti dell'accertamento

di Angelo Ginex

Il **D.L. 119/2018** (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto molteplici **strumenti atti a deflazionare il contenzioso tributario**, in modo da pervenire alla cosiddetta **“pace fiscale”**.

Fra i tanti istituti deflattivi introdotti, appare molto interessante quello disciplinato dall'**articolo 2**, rubricato **“Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”**.

In linea generale, tale norma consente di definire in via agevolata gli atti che intervengono nella fase dell'accertamento, così da gettare le basi per ricostruire un rapporto di reciproca fiducia fra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente in un momento in cui le posizioni pendenti non sono ancora divenute definitive, **pagando solamente le maggiori imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori**.

I primi tre commi dell'[articolo 2 D.L. 119/2018](#) prevedono, nello specifico, le varie fattispecie che possono essere oggetto della definizione agevolata.

Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero

Il primo comma chiarisce che rientrano nell'alveo di applicabilità della misura in commento gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero crediti **notificati entro il 24.10.2018**, alla duplice condizione che:

- i medesimi **non** siano stati **impugnati**;
- risultino ancora **pendenti**, alla data del 24.10.2018, **i termini per la presentazione del ricorso**.

Il contribuente, se interessato alla **definizione agevolata**, può presentare la relativa **istanza**, previa rinuncia all'impugnazione dell'atto impositivo e alla proposizione di un'**istanza di accertamento con adesione**.

Il **pagamento** delle somme complessivamente dovute deve avvenire:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del **L. 119/2018** (e quindi, **entro il 23.11.2018**);

2. o, se più ampio, entro il **termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso** che residua dopo l'entrata in vigore del citato decreto.

Inviti al contraddittorio

Il secondo comma stabilisce che sono definibili anche gli inviti al contraddittorio di cui all'[articolo 5, comma 1, lett. c\)](#), e [articolo 11, comma 1, lett. b-bis\)](#), D.Lgs. 218/1997, **notificati entro il 24.10.2018**.

In tal caso, il contribuente deve provvedere al **pagamento** delle somme complessivamente dovute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del **D.L. 119/2018** (e quindi, **entro il 23.11.2018**).

Accertamenti con adesione

Da ultimo, il terzo comma prevede che gli accertamenti con adesione, **sottoscritti entro il 24.10.2018** ma **non ancora perfezionati** ai sensi dell'[articolo 9 D.Lgs. 218/1997](#), possono essere definiti in via agevolata mediante il **pagamento** delle somme complessivamente dovute entro 20 giorni dall'entrata in vigore del **D.L. 119/2018** (e quindi, **entro il 13.11.2018**).

Dopo aver chiarito quali sono gli atti oggetto di definizione agevolata e quali sono le condizioni necessarie perché si possa accedere alla stessa, è d'uopo sottolineare che:

- il **momento perfezionativo** della fattispecie si concretizza con il **versamento delle somme** in unica soluzione o della prima rata entro i relativi termini prima riportati;
- per quanto concerne la **rateazione**, l'attestazione dell'avvenuto perfezionamento e la successiva attività di riscossione in caso di inadempimento si rinvia [all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 218/1997](#) in tema di accertamento con adesione, con l'unica differenza che il numero delle **rate trimestrali** è stato aumentato ad un **massimo di venti**, indipendentemente dall'importo da dilazionare.
- è **esclusa** la **compensazione** ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#);
- se la definizione ha ad oggetto le **risorse proprie tradizionali UE**, il contribuente deve pagare, oltre alle somme determinate ai sensi dell'[articolo 2, commi 1, 2 e 3, D.L. 119/2018](#), anche gli **interessi di mora**, decorrenti dal 1° maggio 2016 e calcolati in funzione di quanto disposto dall'[articolo 114 bis, paragrafo 1, Regolamento UE n. 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatte salve le esimenti previste dallo stesso articolo;
- sono **esclusi** dalla definizione gli **atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria** di cui all'[articolo 5-quater L. 167/1990](#) (rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori);
- i **coobbligati** possono beneficiare della definizione agevolata ottenuta da uno di essi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Sanzioni diverse per crediti d'imposta "non spettanti" e "inesistenti"

di **Francesco Rizzi**

Nell'ambito dell'irrogazione delle **sanzioni tributarie non penali** nei confronti del contribuente che abbia **indebitamente** utilizzato in **compensazione** un **credito d'imposta**, il Legislatore ha operato un'importante **distinzione** tra la fattispecie del credito d'imposta cosiddetto "**non spettante**" e la fattispecie del credito d'imposta "**inesistente**".

La duplice **casistica** delineata dal Legislatore deriva dalla necessità di tenere in **considerazione** la differente "**gravità**" della **condotta** del contribuente nelle due diverse fattispecie (**credito "non spettante"** e "**inesistente**") e di attribuire **conseguentemente** una misura sanzionatoria **proporzionata** a tale differente gravità del **comportamento** dell'agente.

Per quel che concerne la fattispecie del **credito d'imposta "non spettante"**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#) viene stabilito che *"Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta **esistenti** in misura **superiore** a quella **spettante** o in violazione delle **modalità** di utilizzo **previste** dalle leggi vigenti si applica, **salva** l'applicazione di disposizioni speciali, la **sanzione** pari al **trenta per cento** del credito utilizzato"*.

Dal dato normativo si evince dunque che la fattispecie di credito d'imposta "**non spettante**" si ha quando l'**eccedenza** d'imposta o il **credito** d'imposta sono "**esistenti**" ma il loro utilizzo avviene:

- in **misura superiore a quella spettante**;
- in **violazione delle modalità di utilizzo** normativamente previste.

Le suddette violazioni – che possono sussistere sia **alternativamente** che **congiuntamente** – sono punite con l'irrogazione di una **sanzione** pari al **trenta per cento** del credito **utilizzato**.

Per quel che invece attiene alla differente casistica di indebito utilizzo di un **credito d'imposta "inesistente"**, l'[articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#), con una formulazione più articolata della precedente, prevede che:

- *"Nel caso di **utilizzo in compensazione di crediti inesistenti** per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione **dal cento al duecento per cento** della misura dei **crediti**"*
- *Per le sanzioni previste nel presente comma, **in nessun caso si applica la definizione agevolata** prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).*
- *Si intende **inesistente** il credito in relazione al quale **manca**, in **tutto** o in **parte**, il*

*presupposto costitutivo e la cui inesistenza **non** sia riscontrabile mediante **controlli** di cui agli articoli [36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e all'articolo [54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#)".*

Dall'enunciazione della norma si evince che nel caso in cui si utilizzi un credito del tutto "**inesistente**", si applica una **sanzione** molto più **gravosa** rispetto alla fattispecie di credito "non spettante", variabile **dal 100% al 200% del credito**, e al trasgressore viene **inibito** l'accesso al beneficio della **definizione agevolata** delle sanzioni (secondo cui la contestazione potrebbe **definirsi** con il pagamento di un importo pari a **un terzo** della sanzione).

La norma, inoltre, chiarisce che un credito d'imposta è "**inesistente**" quando **coesistono** i seguenti **due requisiti**:

- il credito è **privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi**;
- la sua inesistenza **non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati** ([articolo 36 bis D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 54 bis D.P.R. 633/1972](#)) o **mediante controlli basati sul riscontro formale** della documentazione ([articolo 36 ter D.P.R. 600/1973](#)).

Va altresì considerato che per tale fattispecie il Legislatore ha anche previsto una specifica **deroga** agli ordinari **termini di accertamento**.

A mente dell'[articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008](#) è infatti previsto che gli avvisi di **recupero** di credito d'imposta (trattasi della particolare tipologia di atti prevista dall'[articolo 1, comma 421, L. 311/2004](#)) emessi a seguito del **controllo** degli **F24** in cui è stato inserito un importo a credito in **compensazione**, possono essere **notificati**, a pena di **decadenza**, "*entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo*".

Da quanto precede è dunque d'immediata evidenza come, tenuto conto delle differenti **conseguenze** in termini di **sanzioni** irrogate, **preclusione** di **misure agevolative** e **termini di accertamento**, sia di fondamentale importanza operare una **corretta "qualificazione"** della fattispecie e soprattutto, nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto un atto di **contestazione** avente ad oggetto una **violazione** per **indebito utilizzo** di eccedenza o di credito d'imposta, verificare che l'**Amministrazione Finanziaria** abbia anch'essa "**qualificato**" **correttamente** il caso di specie.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Invio telematico dei dichiarativi: regole per l'impegno alla trasmissione

di **Cristoforo Florio**

Il prossimo **31 ottobre** scade il termine ultimo per l'**invio telematico dei modelli dichiarativi** relativi all'anno 2017 ed è pertanto utile riepilogare le regole che gli intermediari incaricati del suddetto invio sono tenuti a rispettare, **soprattutto con riferimento all'impegno alla trasmissione**.

La procedura prevista per il conferimento dell'incarico e per l'assunzione del relativo impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è particolarmente delicata; essa si colloca nell'ambito di un rapporto privatistico tra il consulente ed il contribuente ma è caratterizzata dal **rispetto di precise formalità**, trattandosi di un'attività che ha un immediato riscontro nel rapporto con l'Amministrazione finanziaria, concludendosi con la presentazione della dichiarazione annuale (in tal senso si vedano anche i contenuti della sentenza della [Corte di Cassazione n. 8630 del 30.05.2012](#)).

La disciplina di cui tratteremo è dettata dall'[articolo 3 D.P.R. 322/1998](#). In base a quanto previsto dal comma 6 della richiamata norma, gli intermediari incaricati della trasmissione dei dichiarativi (individuati dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#)) **sono tenuti a rilasciare al contribuente, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica** all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione.

L'impegno deve essere **datato e sottoscritto dall'intermediario** e può essere **rilasciato in forma libera**; la data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere poi riportata nello specifico riquadro "**Impegno alla presentazione telematica**" posto **nel frontespizio del modello dichiarativo**.

Inoltre, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'intermediario è tenuto a **consegnare al cliente la dichiarazione trasmessa**, unitamente alla **ricevuta di avvenuta trasmissione** della stessa rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

A norma di legge, dunque, l'impegno alla trasmissione va rilasciato dall'intermediario **contestualmente alla ricezione della dichiarazione oppure al momento dell'assunzione dell'incarico per la predisposizione della dichiarazione**. Nel primo caso, l'intermediario riceve dunque un **modello dichiarativo già compilato**, limitandosi ad assumersi l'impegno alla sola trasmissione telematica; nella seconda ipotesi, invece, il cliente conferisce l'**incarico al professionista** per la predisposizione della dichiarazione e – contestualmente – quest'ultimo

rilascia al cliente l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La lettura della norma fornisce una indicazione utile sotto un duplice profilo: una riguarda le **procedure dello studio professionale**, che dovranno essere strutturate prevedendo il rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica secondo le tempistiche sopra individuate; l'altra è invece relativa alle regole da rispettare in merito alle **date da apporre sull'impegno alla trasmissione telematica**, la cui violazione – come meglio si vedrà in seguito – è suscettibile di applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Relativamente alla data da apporre, infatti, va evidenziato che il successivo [comma 7-ter dell'articolo 3 D.P.R. 322/1998](#) dispone che le dichiarazioni **consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica** delle stesse devono essere trasmesse **entro un mese dalla data contenuta nell'impegno** alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente. Ad esempio e con riferimento all'anno d'imposta 2017, qualora la dichiarazione sia consegnata dal contribuente all'intermediario (o quest'ultimo abbia ricevuto l'incarico di predisporla) il 10 novembre 2018 (quindi, **successivamente al termine per la trasmissione**), quest'ultimo dovrà rilasciare – alla data del 10 novembre – l'impegno alla trasmissione e dovrà trasmettere la relativa dichiarazione entro il prossimo 10 dicembre 2018.

Invece, per gli impegni alla trasmissione telematica **rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica** del modello dichiarativo, **non vi è alcuna tempistica specifica da rispettare** (se non quella di trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica). Ad esempio e sempre con riferimento all'anno d'imposta 2017, qualora la dichiarazione sia consegnata dal contribuente all'intermediario (o quest'ultimo abbia ricevuto l'incarico di predisporla) il 1° giugno 2018 (quindi, **antecedentemente al termine per la trasmissione**), quest'ultimo dovrà rilasciare – alla data del 1° giugno – l'impegno alla trasmissione e dovrà trasmettere la relativa dichiarazione entro il prossimo 31 ottobre 2018, non dovendosi in questo caso rispettare il termine del mese tra la data dell'impegno e la data della trasmissione telematica, trattandosi di **impegno rilasciato prima della scadenza** per la trasmissione telematica del relativo dichiarativo.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate – con la [circolare 11/E/2008](#) – ha infatti chiarito che vi è “(...) **tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, benché l'impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine (...)**”.

Le **sanzioni amministrative di natura pecuniaria** applicabili nei confronti degli intermediari sono previste dall'[articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997](#). In base a tale norma, in caso di **tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dell'intermediario**, si applica a carico di questi ultimi una sanzione amministrativa variabile da un **minimo di euro 516 ad un massimo di euro 5.164**; si tratta di una sanzione del tutto **indipendente** rispetto alle **sanzioni applicabili nei confronti del contribuente**, essendo legata ad una irregolarità commessa dall'intermediario nella sua attività di trasmissione telematica dei dichiarativi.

Tuttavia, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia **entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine**, la sanzione è **ridotta della metà** ([articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 472/1997](#)). Conseguentemente, l'intermediario che rimedi all'errore con un ritardo massimo di 30 giorni, sarà passibile di una sanzione che varia dal **minimo di euro 258 al massimo di euro 2.582**. In ogni caso, trattandosi di sanzioni aventi ormai natura tributaria, alle stesse **sarà applicabile l'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#); in proposito è opportuno ricordare che la **sanzione amministrativa** in esame è **prevista per ogni dichiarazione** per la quale l'intermediario abbia commesso l'irregolarità (si vedano in tal senso i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 105/E/2004](#)) e che non è possibile applicare, in fase di ravvedimento spontaneo, l'**istituto del cumulo giuridico**, che invece **dovrà essere applicato da parte dell'Amministrazione finanziaria in fase di accertamento dell'irregolarità** (si veda al riguardo la [circolare 180/E/1998](#) emanata dal Ministero delle Finanze e quanto chiarito dalla [Corte di Cassazione con la sentenza n. 23123 dell'11.10.2013](#)).

Infine si ricorda che, in base a quanto previsto dall'[articolo 3, comma 4, D.P.R. 322/1998](#), è prevista – quale possibile **sanzione accessoria** – la **revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica** “(...) *quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità* (...)”.

Seminario di specializzazione

**PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMATICHE OPERATIVE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

L'opzione per la costituzione del Gruppo Iva

di **Marco Peirolo**

Entro il 15 novembre 2018 dovrà essere esercitata l'opzione per la costituzione del Gruppo Iva al fine di applicare la nuova disciplina già **dal 2019**, utilizzando a tal fine il **modello AGI/1**, approvato dall'Agenzia delle Entrate con **provvedimento n. 215450 del 19.09.2018**.

La dichiarazione presentata **dal 16 novembre al 31 dicembre 2018** fa slittare di un anno l'operatività del regime del Gruppo Iva, che avrà quindi effetto **dal 2020**, come stabilito dall'[articolo 7 D.M. 06.04.2018](#).

In base al **principio "all-in, all-out"**, sancito dall'[articolo 70-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), ai fini della costituzione del Gruppo Iva è indispensabile che l'opzione sia **esercitata da tutti i soggetti passivi** stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'[articolo 70-ter](#).

Ne discende che la dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva deve essere **sottoscritta da tutti i partecipanti**, pur essendo presentato all'Agenzia delle Entrate dal rappresentante del Gruppo Iva, cioè – in base all'[articolo 70-septies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) – dal soggetto che esercita il controllo di diritto sugli altri partecipanti.

L'[articolo 70-bis](#) dello stesso **D.P.R. 633/1972** definisce i **requisiti soggettivi** per la costituzione del Gruppo Iva, specificando che possono avvalersi del nuovo regime i **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione**, per i quali ricorrano i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.M. 06.04.2018](#), i predetti vincoli devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già **dall'1 luglio dell'anno precedente** a quello in cui ha effetto l'opzione.

Con il **principio di diritto n. 7**, pubblicato il 19 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le **società neocostituite**, se hanno posto in essere atti idonei a manifestare l'intenzione di esercitare un'attività economica possono optare per l'adesione al Gruppo Iva, in quanto anche l'intenzione di avviare un'impresa, resa oggettivamente evidente dall'effettuazione di spese di investimento o di attività programmatiche, è idonea ad attribuire all'imprenditore la **qualifica di soggetto passivo**. Resta da chiarire come tale indicazione possa essere coordinata con la previsione del citato [articolo 1, comma 1, D.M. 06.04.2018](#), secondo cui i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere già dall'1 luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

Il **vincolo finanziario**, espressamente riferito ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello

Stato, si verifica quando, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, vi sia un **controllo**, diretto o indiretto, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#), oppure quando i soggetti partecipanti al gruppo Iva siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in altro Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. L'Agenzia delle Entrate, con il **principio di diritto n. 4**, pubblicato il 15 ottobre 2018, ha chiarito che deve ritenersi preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, ai **soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria**. Per essi, infatti, non possono trovare applicazione le regole riguardanti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina dell'[articolo 2359, comma, n. 1\), cod. civ.](#).

Il **vincolo economico** tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato si considera sussistente in caso di svolgimento di un'attività dello stesso genere, ovvero di attività **complementari o interdipendenti** o, comunque, di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. L'Agenzia delle Entrate, con il **principio di diritto n. 5**, pubblicato il 15 ottobre 2018, ha chiarito che non può essere attribuito valore determinante all'attività, risultante dagli appositi **codici ATECO**, comunicata in sede di dichiarazione di inizio attività, dovendosi invece fare riferimento alle attività indicate, quale oggetto sociale, nell'**atto costitutivo**, le quali rilevano quali attività "principali" e "dello stesso genere" esercitabili, anche potenzialmente, dall'operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non siano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.

Infine, il **vincolo organizzativo** ricorre quando esiste un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, anche se svolto da un altro soggetto, vincolato finanziariamente ai soggetti considerati.

Specifiche **limitazioni soggettive** sono previste nell'ambito della disciplina del Gruppo Iva, essendo previsto che **non possono partecipare al Gruppo Iva**:

- le **stabili organizzazioni** all'estero di soggetti passivi con sede dell'attività in Italia;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a **sequestro giudiziario** ai sensi dell'[articolo 670 c.p.c.](#), fermo restando che, in caso di pluralità di aziende, l'esclusione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti sottoposti a **fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi;
- i soggetti posti in **liquidazione ordinaria**.

La **Relazione illustrativa alla L. 232/2016** (Legge di Bilancio 2017) ha precisato che non possono partecipare al Gruppo Iva neppure i soggetti che **non esercitano un'attività d'impresa, arte o professione, anche se identificati ai fini dell'imposta**. È il caso degli **enti non commerciali non soggetti passivi Iva**, di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) ai quali sia attribuito il **numero di partita Iva** per effetto del superamento del limite annuo di acquisti di provenienza intracomunitario previsto dall'[articolo 38, comma 5, lett. c\), D.L. 331/1993](#), pari a

10.000,00 euro.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Emissione della fattura posticipata

di **EVOLUTION**



In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura, che per essere tale deve rispettare il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa, in particolare, della emissione delle fatture.

Storicamente, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), la fattura deve essere **emessa** al momento dell'**effettuazione** dell'operazione determinata a norma dell'**articolo 6** dello stesso decreto.

Tuttavia, l'[articolo 11 del D.L. 119/2018](#) ha modificato tale regola in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo della **fatturazione elettronica**. La disposizione consente **dal 1° luglio 2019** l'emissione delle fatture **entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano**.

La previsione, pur ampliando il termine per l'emissione delle fatture, **non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione**.

Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne **deve dare evidenza nel documento stesso**.

Il medesimo obbligo **non ricorre** per chi emette la fattura nello **stesso giorno di effettuazione dell'operazione**.

Si noti, infatti, che l'articolo 11 del D.L. 119/2018 è altresì intervenuto modificando il contenuto obbligatorio della fattura, la quale, **dal 1° luglio 2019**, dovrà riportare la **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della**

fattura.

Per quanto riguarda il momento di effettuazione, occorre distinguere tra:

- cessioni di **beni immobili**, che si considerano effettuate al momento della stipulazione dell'atto;
- cessione di **beni mobili**, per cui rileva il momento della consegna o spedizione dei beni;
- prestazioni di **servizi**, per cui rileva il momento del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena evidenziati è **pagato**, in tutto o in parte, il **corrispettivo**, l'operazione, per la somma corrisposta, si considera **effettuata** e sorge l'obbligo di emettere la fattura ([articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).

Atteso che il momento in cui l'operazione si considera effettuata coincide, altresì, con il momento in cui l'imposta diviene **esigibile** ([articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)), occorre adempiere agli ulteriori obblighi ad essa connessi (es. registrazione della fattura, liquidazione e pagamento dell'eventuale imposta, ecc.). I medesimi obblighi sorgono anche quando, **antecedentemente** alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, è emessa comunque la **fattura**.

Infine, nulla cambia per quanto riguarda la fattura differita che può essere emessa per:

- le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996;
- le **prestazioni di servizi** individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il **tramite del proprio cedente**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

La lunga eclissi. Passato e presente del dramma della sinistra



Achille Occhetto

Sellerio


Prezzo – 16,00

Pagine – 236

Una libera e spregiudicata analisi dell'odierna crisi della sinistra che si legge come un viaggio, compiuto su un veicolo panoramico, nel tempo e nello spazio: lo spazio della teoria, il tempo della storia e il veicolo dell'esperienza vissuta. Achille Occhetto, ultimo segretario del Pci e primo della nuova formazione politica che ne nacque grazie alla «svolta della Bolognina», muove da una constatazione netta. La radicalità della crisi odierna ha origine dal crollo del muro di Berlino perché nessuno è stato capace di interpretare quell'evento gigantesco per quello che era in realtà, ossia la «fine politica» del Novecento che ha travolto non solo le aggregazioni che si richiamavano al comunismo ma anche tutte le altre che con esso si rapportavano in qualsiasi modo e ha coinvolto rovinosamente, in ultima analisi, tutte le forze politiche nate nel secolo scorso. Quella caduta ha origini più antiche: i «tarli» e «i vizi capitali» risalenti alla nascita e alle necessità di sopravvivenza del primo paese socialista; l'illusione di un'identità unica e pura del comunismo e, in generale, della sinistra; la teoria dei «due campi»; l'aver permesso e giustificato che nel «socialismo reale» si instaurassero i metodi autoritari e polizieschi che erano stati combattuti nei fascismi. Di queste origini Occhetto insegue i fili nel loro insinuarsi nella storia italiana e nella esperienza della sinistra (con tutte le eccezioni, le resistenze, le «diversità» e i memorabili anticonformismi), fino all'oggi che ha assistito alla marcia trionfale del globalismo neoliberista e vede il prevalere paradossale dell'egemonia della destra sui ceti popolari. E tra storia e teoria, durante questo percorso l'autore fa rivivere, grazie al ricordo personale e dentro il proprio «tessuto psicologico e sentimentale», «cosa fu il

comunismo per noi». Rievocando, senza una separazione netta dall'esposizione sistematica, il calore e il sapore della sua passione politica, così comune a molte generazioni. Ma c'è un futuro per la sinistra? A questa domanda l'autore dedica la parte terza della sua riflessione, la sezione propositiva e più interna al dibattito. «Ho pensato che la parola "eclissi" nel titolo esprimesse meglio l'idea di un offuscamento, del passaggio in un cono d'ombra da cui fosse possibile uscire attraverso "un nuovo inizio"». Un risveglio che non può che avere, nella visione di un leader che ha visto con i suoi occhi tanti drammi e rinascite della speranza socialista, un nome: Contaminazione.

L'arte italiana in quindici weekend e mezzo



Flavio Caroli

Mondadori


Prezzo – 34,00

Pagine – 288

Flavio Caroli è uno storico dell'arte dalle indiscusse capacità narrative. In questo saggio che diventa un romanzo, dialoga con un'amica di lunga data accompagnandola per quindici weekend e mezzo alla scoperta di grandi artisti, monumenti universalmente noti e gioielli nascosti (scelti dopo una oculatissima scrematura) nei luoghi nevralgici dell'arte italiana. Passeggiando per le vie dei centri storici o raggiungendo musei fuoriporta, ci presenta in un racconto ricco di immagini protagonisti come Andrea Mantegna, che si può incontrare nella basilica di Sant'Andrea, a Mantova, non solo attraverso le sue opere ma anche sotto forma di un busto scolpito posto nella Cappella funeraria, e promette: «Si innamorerà dello sguardo lontano di chi vede la grandezza del passato, e subito dopo ne percepisce la caducità e la cenere, e non può che rifugiarsi nella melanconia, e dar vita, con quella, agli unici antidoti concessi agli umani, che sono l'arte e la bellezza». A Venezia, dopo una sosta allo storico Harry's Bar, ci propone l'incontro con Giovanni Bellini alle Gallerie dell'Accademia: «La linea belliniana incontra la linea introspettiva dell'arte occidentale, con una carta in più, risolutiva: la luce come elemento realistico, drammatico e drammatizzante». Ai grandi artisti e alle loro imprescindibili opere affianca aneddoti poco noti, come l'importanza della Cascina Pozzobonelli di Milano, senza la quale il Castello Sforzesco non sarebbe come lo vediamo oggi. Un graffito presente nel portico mostra infatti l'aspetto originario del castello, con la

Torre del Filarete, crollata nel 1521: fu su questa immagine che l'architetto Luca Beltrami si basò per ricostruire la torre fra il 1892 e il 1905.

Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti



Philip Roth


Einaudi

Prezzo – 221,00

Pagine – 464

«Eccomi qui». Questa volta non è la battuta di uno dei suoi personaggi, ma è Philip Roth in persona che promette di concedersi, senza il filtro della finzione, attraverso la sua produzione saggistica. In Perché scrivere? Roth sceglie conversazioni, appunti di lettura, ricordi, lettere che dialogano incessantemente con la sua narrativa – e ne accolgono qui e là l'incursione. Tra sassolini nella scarpa e chiacchiere con amici d'eccezione, riflessioni lucide e discorsi appassionati, in queste pagine ritorna il Philip Roth di sempre. E come sempre unico.

Il duello



Joseph Conrad

Bompiani

Prezzo – 9,00

Pagine – 128

In questo romanzo breve, incentrato su due ufficiali della Grande Armée di Napoleone che si sfidano a un'infinita serie di duelli per un futile pretesto, Joseph Conrad sfoggia tutta la propria sfolgorante ironia, capace di stemperare quella visione pessimistica della vita e dei drammi interiori dei personaggi che lo hanno reso celebre. Satirico eppure intimamente triste, questo capolavoro indaga la futilità della guerra ma anche l'assurdità del falso onore, che della guerra è complice fondamentale.

La notte delle beghine



Aline Kiner

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 304

Parigi, 1310. Nel quartiere chiamato il Marais, sorge un'istituzione unica in Francia: il grande beghinaggio. Fondato da Luigi IX, l'edificio ospita una comunità di donne inclassificabili, sfuggenti a qualunque definizione: sono le beghine che hanno scelto la vita monastica ma senza i voti. Il claustro dove lavorano, studiano e vivono affrancate dall'autorità degli uomini, è un'oasi all'interno della città, un'isola ben protetta dal mondo esterno. In un freddo mattino di gennaio la vecchia Ysabel, che da anni veglia sulla pace del luogo, sta svolgendo i consueti preparativi per l'Officio quando ode un grido proveniente dalla strada. Addossata contro il vano dell'entrata all'esterno, appare una figura coperta da una mantellina sudicia, il volto nascosto sotto un cappuccio. Maheut, questo il nome della ragazza, è in fuga da un matrimonio impostole con la violenza. Sfinita, malata e inseguita da un sinistro frate francescano, ha bussato alle porte del beghinaggio in cerca di protezione. Ysabel non esita ad accoglierla, benché l'inquietudine serpeggi tra le beghine nell'istante in cui il laccio che lega i capelli di Maheut si scioglie e, davanti ai loro occhi sgomenti, srotola una gran massa di capelli rossi. Rossi come i capelli di Giuda e Caino. Rossi come le fiamme dell'inferno che bruciano senza far luce. L'ombra di tempi bui sta, del resto, per abbattersi sul cielo di Parigi. Il processo ai Templari, accusati dei crimini più nefandi, accende l'animo di molti in città, e lo spettro dell'eresia e della stregoneria si aggira nel Regno a seguito dell'arresto di una beghina

proveniente da Valenciennes, Marguerite Porete, colpevole di aver scritto un libro, Lo specchio delle anime semplici, in cui si prende la libertà di criticare chierici e teologi. Abbandonare al suo destino Maheut, quella giovane dallo sguardo aspro come smeraldo grezzo, o combattere e difenderla per difendere, insieme, la propria indipendenza e libertà? Questo è il dilemma che agita le coscienze e turba la pace nel grande beghinaggio del Marais. Intrecciando i momenti salienti del regno di Filippo il Bello e il destino di personaggi real e immaginari, Aline Kiner ci conduce, con una prosa di rara eleganza, in un momento cruciale della Storia, in cui eroine solidali e sovversive non esitano a fare propria la battaglia contro l'oscurantismo e per la libertà delle donne.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)